

PROVVEDIMENTO N. 2726 DEL 21 LUGLIO 2009**CONTRIBUTO DI VIGILANZA ANNO 2009 A CARICO DEI SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI E NEL RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI: TERMINI E MODALITÀ PER IL VERSAMENTO****L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO**

VISTO il d.lgs. 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare: a) l'art. 109 concernente l'istituzione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e l'art.336 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione; b) l'art. 157 concernente l'istituzione del Ruolo dei periti assicurativi e l'art. 337 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte dei periti assicurativi;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e all'art. 183 (regole di comportamento) del citato d.lgs. n. 209/2005;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al Titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo VI (Disciplina dell'attività peritale), del citato d.lgs. n. 209/2005;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 149 del 30 giugno 2009 con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP dagli intermediari di assicurazione e di riassicurazione iscritti al RUI e dai periti assicurativi iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi ed è stata demandata all'ISVAP l'individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

DISPONE**Art. 1***(Misura del contributo)*

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. del 18 giugno 2009, la misura del contributo a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione è stabilita come segue:

a) sezione A (agenti di assicurazione)

a1) persone fisiche	€	63,00
a2) persone giuridiche	€	292,00

b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)

b1) persone fisiche	€	63,00
b2) persone giuridiche	€	292,00

<u>c) sezione C (produttori diretti)</u>	€	18,00
---	---	-------

d) sezione D (banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane-Divisione Bancoposta)

d1) banche con raccolta premi superiore a 1 miliardo di euro e Poste Italiane	€ 10.000,00
d2) banche con raccolta premi da 100 milioni a 1 miliardo di euro	€ 9.200,00
d3) banche con raccolta premi da 10 a 99 milioni di euro	€ 6.900,00
d4) banche con raccolta premi da 1 a 9 milioni di euro	€ 5.750,00
d5) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM.	€ 2.300,00

2. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. del 18 giugno 2009, la misura del contributo dovuto dai periti assicurativi è stabilita in € 48,00.

Art. 2
(Pagamento)

1. Il pagamento del contributo di vigilanza è effettuato dagli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI e dai periti assicurativi iscritti nel relativo Ruolo alla data del 30 maggio 2009. Il termine di legge per il pagamento è prorogato al 31 dicembre 2009 per gli intermediari e periti aventi residenza o sede legale nella provincia de L'Aquila.

Art. 3
(Modalità di pagamento)

1. Ad eccezione degli istituti di credito iscritti nella sezione D del RUI, il versamento è effettuato utilizzando l'apposito bollettino MAV precompilato allegato all'avviso di pagamento che la Itالرiscossioni s.r.l., incaricata della riscossione dei contributi, provvede ad inoltrare all'indirizzo di ciascun intermediario e perito, secondo le seguenti modalità:
- a) senza addebito di commissioni, presso tutte le filiali delle aziende di credito che aderiscono al servizio MAV o tramite *home banking*;
 - b) con addebito di commissioni:
 - b 1. presso gli uffici postali;
 - b 2. attraverso carta di credito, collegandosi al sito www.italriscossioni.it e accedendo, con il proprio codice fiscale/partita IVA, alla funzione "pagamenti e servizi on line";
 - b 3. mediante bonifico bancario, utilizzando il modulo prestampato allegato all'avviso di pagamento, che è possibile altresì scaricare collegandosi al sito www.italriscossioni.it e accedendo, con il proprio codice fiscale/partita IVA, alla funzione "pagamenti e servizi on line".
2. Gli istituti di credito iscritti nella sezione D del RUI effettuano il versamento tramite bonifico bancario secondo le modalità indicate nell'avviso di pagamento che la Itالرiscossioni s.r.l., incaricata della riscossione dei contributi, provvede ad inoltrare all'indirizzo di ciascun istituto di credito.
3. In caso di mancato ricevimento dell'avviso di pagamento, gli intermediari e i periti potranno comunque acquisire i dati necessari per effettuare il versamento collegandosi al sito www.italriscossioni.it.

Art. 4
(Riscossione coattiva)

1. Il mancato pagamento del contributo comporta, previa apposita diffida, l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi degli artt. 336, comma 3, e 337, comma 4, del d.lgs.209/2005, nonché l'avvio della procedura di cancellazione dal RUI e dal Ruolo dei periti assicurativi rispettivamente ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera e) e dell'art. 159, comma 1, lettera e) del citato d.lgs.209/2005.

Art. 5
(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino dell'ISVAP ed è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)